

STATUTO

"ASSOCIAZIONE OIS - OSSERVATORIO

INTERNAZIONALE PER LA SALUTE - ONLUS"

come modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 26
settembre 2017.

1) Costituzione

È costituita in data 23/11/2015 la

"Associazione OIS - OSSERVATORIO

INTERNAZIONALE PER LA SALUTE" - ONLUS .

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione
"organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo
"ONLUS"

La sede legale è sita in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 29 00195,
l'Associazione può istituire sedi operative in altri luoghi in
Italia e all'estero. Il trasferimento della sede associativa,
nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.
L'Associazione potrà partecipare ad altri circoli e/o associazioni
aventi scopi analoghi, nonché ad enti con scopi sociali ed
umanitari.

2) Scopo della Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è un ente indipendente che
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale svolgendo
e promuovendo attività di:



- assistenza sociale e socio-sanitaria;

- assistenza sanitaria e supporto socio-assistenziale a soggetti svantaggiati ed a componenti di collettività estere bisognose.

per il conseguimento delle predette finalità, l'Associazione attua la promozione, il sostegno finanziario e la realizzazione di campagne, programmi, eventi, iniziative e politiche ispirate a un modello di medicina efficace basata su valori di solidarietà, equità ed uguaglianza. Il suo campo di intervento è nazionale ed internazionale.

A titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione intende porre in essere le seguenti attività ipotizzate:

a. diffondere una cultura sanitaria responsabile, che sia impegno clinico, scientifico e sociale e che in ogni atto professionale recuperi i valori di solidarietà della scienza medica;

b. promuovere ricerche, riflessioni e dibattiti pubblici per affrontare i problemi di una medicina che nei paesi industrializzati ha perso il senso della sua missione originaria;

c. valutare l'impatto sociale di determinate terapie rispetto ad interventi di prevenzione su scala nazionale e globale;

d. sviluppare, realizzare, partecipare a programmi di cooperazione e di attività clinica, nonché di ricerca scientifica tramite enti ai quali essa è demandata, volti ad un generale miglioramento delle condizioni di salute e delle condizioni economiche e sociali in Italia, in Europa e in paesi in Paesi a basso reddito;

e. promuovere la raccolta di fondi pubblici e privati e/o ottenere finanziamenti pubblici e/o privati da destinare allo svolgimento delle proprie attività nel campo della solidarietà sociale;

f. collaborare con autorità ed istituzioni italiane ed internazionali, con altre associazioni e fondazioni non profit, con realtà che vi abbiano interesse e con la rete dei servizi sociali, per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali dell'associazione;

g. istituire e/o partecipare a comitati e/o altre associazioni od enti che perseguono scopi affini e/o complementari rispetto al proprio;

h. curare, realizzare e diffondere, direttamente o indirettamente, eventi culturali, studi, pubblicazioni, attività di comunicazione, produzioni audio e video, ricerche, convegni, seminari e conferenze su tematiche concernenti la missione generale e/o i singoli programmi specifici di volta in volta avviati;

i. realizzare tutte le attività strumentali al raggiungimento degli obiettivi contenuti nei punti sovra elencati.

All'Associazione è, in ogni caso, vietato svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

3) Carattere culturale, sociale e non lucrativo

L'Associazione è indipendente, neutrale, autonoma, aconfessionale ed apolitica, non ha scopo di lucro diretto o indiretto e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

È altresì fatto divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi di gestione in favore dei soci: tutti gli utili e le risorse residue, comunque pervenute o prodotte, debbono essere impiegate nel perseguimento del fine non lucrativo istituzionale ed agli scopi allo stesso direttamente connessi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

4) Soci

I soci si distinguono in:

- soci fondatori
- soci ordinari
- soci onorari

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto

costitutivo.

possono diventare soci ordinari aziende italiane e straniere, enti pubblici e privati, persone fisiche, che abbiano già fornito rilevanti contributi allo sviluppo del proprio settore o che intendano impegnarsi per il raggiungimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione e che vengano, in ragione di ciò, accettati dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari, in possesso dei requisiti richiesti, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo in seguito a loro domanda. Sono soci onorari le persone o le aziende che per acquisita notorietà nel proprio settore di attività o per meriti acquisiti nei confronti dell'Associazione, dimostrino la loro ideale convergenza personale o culturale verso di essa. I soci onorari sono prescelti e nominati dal Consiglio Direttivo.

5) Ammissione dei Soci

Deliberata l'ammissione dei soci ordinari ed onorari, essi acquistano la qualità di socio con la sottoscrizione dello statuto e con il versamento della quota associativa se dovuta. Con l'accettazione dello Statuto si intende integralmente accettato anche il regolamento interno dell'Associazione ove predisposto. I soci onorari sono esenti da obbligo di versamento di qualsiasi quota o contributo.

6) Contributi associativi

I soci fondatori ed ordinari sono tenuti al versamento di quote associative, stabilite su proposta del Consiglio Direttivo,

dall'Assemblea dei soci nel rispetto del regolamento interno. Le quote si versano al momento dell'ammissione, e poi, annualmente, entro il 31 Gennaio dell'anno di competenza. Soltanto per il primo anno di adesione di ciascun socio l'importo dovuto sarà calcolato dividendo la quota intera per dodici mensilità, moltiplicato per i mesi di adesione prima del successivo 31 Dicembre a decorrere dalla data di approvazione della domanda.

7) Perdita della qualità di socio

La qualità di socio ordinario si perde per morte o estinzione giuridica del socio, per dimissioni, sopravvenuta mancanza di requisiti per essere socio, esclusione per gravi motivi.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il socio che intenda dimettersi dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente od al Consiglio Direttivo.

Le dimissioni non danno diritto alla restituzione neanche parziale delle quote versate, anche se relative all'anno di uscita.

Sull'esclusione del socio per gravi motivi dovrà pronunciarsi l'assemblea.

8) Diritti dei soci

I soci in regola con la quota annuale hanno diritto:

- a prendere parte alle iniziative di studio e dibattito dell'Associazione secondo i criteri di ammissione stabiliti dagli organi associativi e dal regolamento interno;

- ad esercitare i diritti e ad essere eletti alle cariche sociali a norma del presente statuto;

- a ricevere le informazioni tecniche periodiche ed altre pubblicazioni interne;

9) Gli organi dell'Associazione

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Comitato Scientifico
- d) il Presidente
- e) il Direttore
- f) il Tesoriere
- g) l'Organo di Controllo

10) Costituzione e convocazione dell'Assemblea

Partecipano all'Assemblea i soci fondatori e i soci ordinari in regola con gli obblighi di versamento della quota associativa, nonché i soci onorari.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro socio.

Ciascun socio non potrà portare, comunque, più di cinque deleghe.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno il 51% dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ciascun socio votante ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea straordinaria delibera nelle forme e nei modi espressamente previsti per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dall'art.11 e per lo scioglimento dall'art. 21.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti dei presenti e dei rappresentati.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e viene convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta da trasmettere, anche per fax o posta elettronica a tutti i soci, almeno 5 giorni prima della riunione. Essa deve svolgersi entro il 30 aprile di ogni anno, presso la sede sociale o altrove.

I soci potranno partecipare alle Assemblee anche connessi in audio o video conferenza, a condizione che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, partecipando alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno

L'Assemblea può altresì essere convocata, con le stesse modalità, ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno o ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci.

Nella lettera di convocazione devono essere indicati gli argomenti

posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione e la data dell'eventuale seconda convocazione.

11) Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria dei soci:

- a) delibera in merito all'attività dell'Associazione;
- b) delibera sul bilancio preventivo e consuntivo della gestione, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) procede all'elezione del Consiglio Direttivo o all'integrazione dello stesso;
- d) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno e sul Regolamento interno ove predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) delibera in ordine alle proposte del Consiglio Direttivo in merito all'eventuale esclusione del socio per gravi motivi.

Per la nomina e l'integrazione del Consiglio Direttivo è comunque richiesto il voto favorevole dei soci fondatori.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo e dello statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

Per le modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12) Consiglio Direttivo

Il Consiglio è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di

7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra i soci o esponenti di organizzazioni socie, di cui almeno uno scelto tra quelli designati dai soci fondatori; durano in carica per due esercizi.

I consiglieri che perdano la qualità di socio o di esponente delle organizzazioni socie, decadono automaticamente dal Consiglio il quale può procedere alla cooptazione del sostituto fino alla prossima assemblea.

Il Consiglio Direttivo viene convocato per la sua prima riunione dall'Assemblea dei Soci e successivamente dal Presidente, con qualunque mezzo, almeno due volte l'anno, ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità, con almeno cinque giorni di preavviso. Il Consiglio Direttivo può anche essere convocato in via straordinaria, su richiesta scritta e motivata di almeno due dei suoi membri. In mancanza di formale convocazione il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito quando alla riunione partecipano tutti i suoi membri.

È facoltà del Consiglio di conferire deleghe particolari ad uno o più dei suoi membri.

Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti in carica. È possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il

segretario della riunione che provvederanno alla formazione e formalizzazione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, o in sua assenza, del componente con maggiore anzianità di partecipazione al Consiglio, ovvero con maggiore anzianità anagrafica.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

13) Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge e può revocare tra i suoi membri il Presidente;
- b) conferisce la qualifica di socio onorario, su proposta anche di uno dei suoi membri;
- c) sovrintende all'amministrazione ordinaria e straordinaria e adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento dell'attività dell'Associazione;
- d) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nomina il Direttore

f) nomina il Comitato Scientifico, ne fissa gli eventuali compensi e delibera l'esclusione di uno dei suoi membri ove necessario;

g) determina l'importo dovuto dai soci a titolo di quota annuale;

In piena aderenza con gli indirizzi espressi dal Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo delinea le linee strategiche per il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione ed assume tutte le iniziative prodromiche all'attuazione della gestione organizzativa.

14) Direttore

Viene nominato dai membri del Consiglio Direttivo anche tra soggetti esterni, di comprovata esperienza e di professionalità riconosciuta e apprezzata.

Il Direttore:

- a) collabora, ove richiesto, con il Presidente alla preparazione

dei programmi di attività e alla loro presentazione al Consiglio direttivo;

b) su incarico del Presidente cura i rapporti con enti, soggetti economici ed istituzioni italiane e straniere, con potere di rappresentanza limitato alle istruzioni ricevute dal Presidente;

c) su incarico del Presidente pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere degli organi dell'Associazione;

d) su incarico del Presidente può nominare un comitato di direzione, del quale può far parte anche il Presidente, per l'attività di gestione ordinaria dell'amministrazione.

15) Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è un organo di alta specializzazione professionale, culturale e scientifica, composto da un numero di membri definito dal Consiglio Direttivo e dal medesimo scelti tra primarie personalità nei settori inerenti le finalità dell'associazione nonché del mondo della cultura dell'impresa, nazionale ed internazionale, anche non soci.

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo e scientifico.

Sono compiti del Comitato Scientifico:

- individuare temi, spunti, problemi e quant'altro ritenuto proprio come oggetto di intervento, comunicando al Consiglio il relativo Piano scientifico;
- formulare pareri, risposte, relazioni su quesiti del Consiglio,

anche a beneficio di istituzioni ed enti terzi di rilievo;

- promuovere in ogni forma gli indirizzi operativi dell'Associazione;

- ove ritenuto necessario redigere e presentare un rapporto annuale sulle indagini svolte sui temi dell'attualità;

- proporre al Consiglio Direttivo la nomina di nuovi membri del Comitato Scientifico;

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno quattro volte all'anno ed inoltre quando il Consiglio Direttivo ne richieda la convocazione.

Esso può suddividersi in Comitati ristretti per materia.

Del Comitato Scientifico possono far parte anche membri del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico può nominare tra i suoi membri un Presidente.

Il Comitato Scientifico dura in carica due anni. I membri del Comitato Scientifico sono rieleggibili.

16) Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e resta in carica contestualmente al medesimo, ha inoltre la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli coordina ed organizza direttamente, o indirettamente su esplicito mandato, tutte le attività proprie dell'Associazione conformi allo scopo perseguito.

Può conferire incarichi di collaborazione esterna.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal consigliere più anziano di nomina ovvero di età.

Nei casi di urgenza il Presidente, può esercitare tutti i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successivamente convocata.

Il Presidente può nominare procuratori e delegare la firma associativa.

17) Organo di Controllo

Organo di controllo potrà essere o un Collegio dei Revisori, composto da tre membri, o un Revisore Unico, che l'Assemblea dovrà individuare e nominare, anche tra i non Soci, tra i soggetti dotati di idonee e comprovate capacità professionali.

Il Revisore Unico ovvero il Collegio dei Revisori hanno la funzione di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto e dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

Il Revisore Unico ovvero il Collegio durano in carica per tre esercizi, e sono rieleggibili. Qualora, prima della scadenza, vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti il Collegio ovvero il Revisore Unico, dovrà essere senza indugio convocata l'Assemblea Ordinaria, al fine di provvedere alla nomina dei sostituti.

18) Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di iscrizione e dalle quote annuali associative versate dai soci;
- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni, contributi e lasciti da parte di terzi;
- e) dal ricavato di sottoscrizione e raccolta di fondi;
- f) da ogni altra entrata o contributo che concorra ad incrementare l'attivo sociale, anche derivante da ogni tipo di attività che il consiglio riterrà opportuno, di volta in volta, realizzare per il conseguimento degli scopi istituzionali.

19) Gestione Finanziaria

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre dalla chiusura dell'esercizio per essere tempestivamente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

20) Tesoriere

L'attività dell'associazione è controllata da un Tesoriere, con

funzioni di tenuta e verifica della contabilità e del bilancio. Il Tesoriere gestisce altresì, sulla base di espresse deleghe del presidente, i rapporti con le Banche e gli Istituti di Credito. Egli è nominato dall'Assemblea e resta in carica per due esercizi.

21) Scioglimento e liquidazione

La durata dell'Associazione è illimitata. Quando venga richiesto lo scioglimento dell'Associazione da almeno 1/3 dei soci viene convocata una apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Lo scioglimento deve essere approvato da una maggioranza pari almeno a 3/4 dei soci esistenti.

L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi residuati.

In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione, pagati tutti i debiti, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

22) Norme generali

Il Consiglio Direttivo può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese o eventuali emolumenti per i soggetti che svolgono attività funzionali al perseguimento dello scopo associativo e, nei limiti stabiliti dalla legge, per le attività



ulteriori (ovvero che non siano unicamente riferite alla carica
rivestita), effettivamente prestate dai componenti gli organi
sociali a favore Associazione.

per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle
norme della legge italiana in materia di associazioni.

Francesco P. Pirelli

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 4 - COLLATINO

Registrato in data 28 SET 2011
al n. 4023 serie 3 importo 200,00
(Euro) duecento

IL DIRETTORE

Il funzionario
MAGGI Liliana

FIRMA SU DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Fabio Ignaccolo

